



Comune di Sommatino
"Città delle Zolfare"
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
Tel. 0922 1649111



MEMORIA, CULTURA,
QUALITÀ DELLA VITA
COMUNE DI
SOMMATINO
CITTÀ DELLE ZOLFARE

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

Prot. n.

del

Ai Consiglieri Comunali
Ai componenti della Giunta Comunale
Al Segretario Generale
Ai Responsabili di P.O.
Al Collegio dei Revisori Contabili
Notifica a mezzo Posta Elettronica

OGGETTO: Criteri per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in GURI n.70 del 17/03/2020 e, in particolare, l'art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone che "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente" [...]; comma 5. "Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci";

Vista la Circolare n. 7 del 18.03.2020 "Emergenza COVID 19 – misure previste dal Decreto Legge 17.3.2020, n.1" del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Regione Siciliana che recita "... E' stato pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, c.d. "Cura Italia" che contiene alcune misure, prevalentemente di carattere economico, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19. Il medesimo decreto legge contiene inoltre alcune norme che coinvolgono gli enti locali, che si ritiene utile riepilogare qui di seguito: [...] fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. In relazione alle suddette disposizioni, per quelle aventi carattere finanziario-contabile è pacifica la loro automatica applicazione nel territorio regionale, in forza del rinvio dinamico operato con l'art. 1, lett. "i", della l.r. 11.12.1991, n.48";

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*, convertito con modificazioni dalla Legge n.124 del 25 Settembre 2020 all'art.1 comma 3 ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Preso atto, che tra le norme prorogate fino al 31 gennaio 2021 è vigente la previsione di cui all'art.73 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e pertanto secondo opportune valutazioni discrezionali le riunioni degli organi collegiali possono essere tenute in modalità da remoto anche se non disciplinata da relativo regolamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie prot. 14553 del 27/10/2020 *"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale"*, la quale nell'interpretazione dell'art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 Ottobre 2020 precisa che: *"Ad avviso di questo Dipartimento nell'espressione "riunioni delle pubbliche amministrazioni" non sembrano annoverabili quelle degli organi collegiali di promanazione elettiva. Ciò posto, in considerazione dell'attuale andamento della diffusione del contagio da COVID-19, fermo*

restando che non si riscontra un obbligo normativo, l'ente locale deve valutare con attenzione l'opportunità di tenere le sedute dei consigli e delle giunte da remoto..."

Considerato che il Comune di Sommatino non ha regolamentato la modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza;

Ritenuto che risulta altresì necessario, al fine di garantire buon andamento, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, definire i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e della Circolare n. 8 Prot. 3613 del 24 Marzo 2020 emanata dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Tenuto conto delle motivazioni richiamate in premessa, che rappresentano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DETERMINA

di stabilire i seguenti criteri relativi alle eventuali sedute di Consiglio Comunale da svolgersi in videoconferenza:

ART. 1 - Principi generali

In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica disposto dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, eventuali sedute di Consiglio Comunale potranno svolgersi mediante la modalità telematica della videoconferenza, con la partecipazione a distanza di tutti i componenti, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo elettivo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei consiglieri, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del regolamento del consiglio comunale vigente.

ART. 2 - Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di una piattaforma tecnologica finalizzata a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.

Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità degli amministratori che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
- assicurare alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
- consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio comunale;
- consentire a tutti i componenti, nonché agli altri amministratori autorizzati dal regolamento, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- assicurare la piena conformità delle attività del Consiglio al regolamento del consiglio comunale, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.

ART. 3 - Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza

Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio comunale in videoconferenza:

1) hanno diritto a partecipare alla seduta consiliare collegandosi in videoconferenza i Consiglieri Comunali, il Segretario Generale, i componenti la Giunta Comunale, i Responsabili di P.O. ed il Collegio dei Revisori Contabili;

2) la modalità di svolgimento della seduta consiliare in videoconferenza deve essere espressamente indicata nell'avviso di convocazione che verrà notificato individualmente ai soggetti indicati nel precedente comma 1;

3) prima dello svolgimento della seduta consiliare, l'Ufficio di Segreteria provvederà ad inviare ai soggetti individuati nel precedente comma 1, il link di collegamento per partecipare alla seduta in videoconferenza, nella comunicazione potranno essere fornite eventuali indicazioni per le modalità di accesso alla piattaforma informatica individuata per il collegamento in videoconferenza. L'utilizzo del sistema di videoconferenza potrà avvenire tramite strumenti e dispositivi informatici nella disponibilità propria dei diversi soggetti individuati nel precedente comma 1, ed in ogni caso idonei a garantirne la tracciabilità, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza.

4) la presenza dei consiglieri alla seduta consiliare si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza. Si raccomanda altresì, ai soggetti indicati nel precedente comma 1, di evitare, durante lo svolgimento del Consiglio Comunale in videoconferenza, la presenza di altre persone al fine di non arrecare interferenze sul regolare svolgimento della seduta;

5) la pubblicità della seduta, sarà garantita mediante successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, della registrazione dei lavori consiliari;

6) per il computo del numero legale (quorum strutturale) si considerano presenti i componenti il consiglio collegati in videoconferenza;

7) i consiglieri che per qualche motivo dovessero temporaneamente assentarsi ne dovranno dare comunicazione al Segretario Generale e dovranno interrompere il collegamento, riattivandolo al momento del loro rientro e dandone comunicazione al Segretario comunale, con precisazione che il Consigliere, verrà considerato assente fino alla successiva comunicazione di rientro in seduta consiliare da effettuare al Segretario comunale;

8) il Presidente del Consiglio ed il Segretario Generale durante la seduta non sono obbligati a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò, non sia richiesto da un Consigliere Comunale.

ART. 4 – Partecipazione alla seduta

La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal Segretario Comunale, mediante appello nominale dei consiglieri che consente la verifica degli accessi dai quali risultano collegati in videoconferenza, e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.

il Presidente del Consiglio comunale con la collaborazione del Segretario Generale e dei dipendenti comunali a supporto dell'Ufficio di Presidenza, ove occorra, potranno essere presenti nell'Aula Consiliare, a cui, in tale occasione non potrà accedere il pubblico.

Alla seduta in videoconferenza possono partecipare anche i Responsabili di P.O., eventuali dipendenti comunali a supporto dell'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Revisori Contabili;

ART. 5 - Apertura e chiusura della seduta

La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente assistito dal Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti; viene dato espressamente atto a verbale di ciascun provvedimento adottato nella seduta in modalità di videoconferenza. La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti.

La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

ART. 6 - Interventi nel corso della seduta: ordine dei lavori

La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali ordinariamente secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La presentazione di ordini del giorno ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ed eventuali emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno potranno essere effettuate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it fino a 24 ore prima del giorno in cui è fissata la convocazione.

Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola, prenota l'intervento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale successivamente alla fase di illustrazione del punto iscritto all'ordine del giorno, in cui il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate.

La votazione avviene per appello nominale dei soli Consiglieri Comunali collegati in videoconferenza mediante espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ciascun consigliere.

Al termine di ciascuna votazione il Presidente ne dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori.

ART. 7 – Sospensione della seduta per ragioni tecniche

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopra indicate.

ART. 8 – Norme finali

La pubblicità delle sedute di Consiglio Comunale sarà assicurata mediante la registrazione e successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, mentre la trasparenza verrà garantita attraverso la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio telematico.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, nei limiti della compatibilità, si applicano lo statuto ed il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Le presenti disposizioni relative al funzionamento del Consiglio Comunale in modalità videoconferenza avranno efficacia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica disposto dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti di proroga dello stato di emergenza sanitaria.

Si dispone, altresì:

- di dare mandato all'Area Affari Generali di provvedere a tutti gli adempimenti, finalizzati a rendere possibile lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza;
- che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale, nonché di notificare il presente provvedimento ai Consiglieri Comunali, e trasmettere a mezzo mail/pec al Segretario Generale, ai componenti della Giunta Comunale, ai Responsabili di P.O. ed al Collegio dei Revisori Contabili.

Il Segretario Generale
f.to Dott. Pietro Amorosia

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to Angela E.P. Cocita